

## La “chimera” del regime forfettario

La legge di Bilancio dello stato n.145/2018 ha previsto l'innalzamento della quota limite dei ricavi/compensi per entrare nel regime di determinazione forfettaria del reddito a euro 65.000 annui nel rispetto di determinate condizioni, superata la quale, a far data dal 01.01.2020, ha previsto una tassazione sostitutiva al 20% per redditi fino a euro 100.000. Si vuole qui di seguito analizzare gli impatti operativi e le possibili ricadute sanzionatorie.

Preso atto che al comma 3 dell'art.1 del D.Lgs 127/2015 è prevista l'esenzione dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime forfettario, molti operatori economici – e non solo - hanno colto con favore la novità in premessa potendo in questo modo “dribblare” la necessità di emissione di fatture elettroniche con l'anno appena iniziato.

Se da un lato, quindi, vengo assecondate le reticenze di cambiamento di qualcuno che, con tutta probabilità, già comunque oggi emette fatture redigendole con un software, dall'altro sta costringendo i professionisti ad effettuare controlli di convenienza fiscale nel passaggio a tale regime.

Lasciato in questo limbo per un anno intero, il cliente dovrà però essere risvegliato prima di giugno 2020 (momento di redazione della sua dichiarazione dei redditi) altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Infatti, se nel 2019 avesse superato la soglia dei 65.000 euro (entrando eventualmente nel nuovo regime dei 100.000 euro) scoprirebbe però che sono oramai 6 mesi che sta emettendo fatture NON elettroniche! Il comma 22 dell'art.1 della legge finanziaria richiamata in premessa ne ha stabilito, in questo caso, l'obbligatorietà.

Occorrerà pertanto monitorare questi clienti per tempo onde evitare irrogazioni di sanzioni importanti in considerazione anche del fatto che nonostante il quadro reddituale della dichiarazione sia semplificato occorrerà comunicare altre informazioni nel quadro RS. Dati questi recuperabili dalle fatture dei fornitori. Si prospetta quindi uno scenario tutt'altro che semplice, rivolto alla ricerca di informazioni che, se organizzati per tempo con un sistema intelligente di emissione e ricezione di fatture elettroniche, sarebbero a disposizione immediatamente anche per i clienti forfettari.

Si riassumono qui di seguito alcuni vantaggi che possono oggi aiutare a convincere questa clientela che, anche se non obbligatorio, conviene utilizzare un sistema di emissione e ricezione di fatture elettroniche: a) certezza nella data di ricezione della fattura da parte del cessionario/committente; b) ricerca immediata e messa a disposizione h24 delle proprie fatture emesse e ricevute tramite l'utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico (PC, tablet, smartphone...), anche da parte del proprio consulente di fiducia; c) monitoraggio e analisi della situazione reddituale; d) semplificazione della fase di gestione del ciclo passivo del proprio cessionario/committente: ricevere, verosimilmente, una fattura cartacea al mese da un piccolo fornitore potrebbe indurre il cessionario/committente a ricercare un altro fornitore - se sostituibile - per medesimi beni/servizi semplicemente per mantenere elettronico il 100% del proprio ciclo passivo.

Indirettamente, anche i tenutari delle scritture contabili ne saranno avvantaggiati: il novellato art.4 del D.Lgs 127/2015 prevede la NON tenuta dei registri iva ex artt 23 e 25 DPR 633/72 per le fatture transitate dal sistema di interscambio. Per quelle cartacee tutto resterà come prima.

A noi dunque essere propositori di un cambiamento epocale che, anche se non facile, nel tempo agevolerà il lavoro di tutte le parti coinvolte nei processi di emissione, trasmissione, ricezione e gestione dei cicli di fatturazione.

*Robert Braga*